



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

pec:comuneala.tn@legalmail.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

PER L'AFFITTO DELL'AZIENDA COMMERCIALE COSTITUITA DAL PUBBLICO ESERCIZIO "BIKE BAR LA TERRAZZA"

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla persona n. 822 dd. 28 dicembre 2020, è indetta, ai sensi dell'art. 39 della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm. e ii., una

ASTA PUBBLICA

ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. per l'affitto dell'azienda commerciale costituita dall'unità immobiliare ubicata al primo piano seminterrato del Centro Socio Culturale A. Martinelli via Canestrini, 18, Chizzola di Ala (Tn), identificata con la p.ed. 175 sub. 7 (parte) C.C. di Chizzola, P.T. 51, destinata a pubblico esercizio.

La procedura di gara prevede l'aggiudicazione mediante il **criterio della maggior percentuale di rialzo offerta rispetto al canone annuo posto a base di gara**.

Canone annuo a base di gara: **€ 6.147,60** (oneri fiscali esclusi)

Durata: **anni 6 (sei), con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 6 (sei)**

La seduta pubblica di gara è fissata c/o la sala Giunta al 1° piano della Sede Municipale in Piazza San Giovanni, 1 per il giorno

mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 9.00

A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi solo i soggetti autorizzati a impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente medesimo.

L'eventuale spostamento o l'adozione di diverse modalità di svolgimento della seduta pubblica resesi necessarie per far fronte all'emergenza COVID-19, saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.ala.tn.it - sezione "Amministrazione trasparente".



PARAGRAFO I - OGGETTO DELLA GARA

L'oggetto della presente gara concerne l'affitto dell'azienda commerciale costituita dall'unità immobiliare sita presso il Centro Socio Culturale A. Martinelli di Chizzola e meglio descritta nel capitolato speciale e nei relativi allegati, approvato con la citata determinazione.

L'unità immobiliare risulta così composta:

- sala e ripostiglio, ingresso, antibagno e servizi igienici, ingresso, per complessivi mq. 110,94.
- terrazza a primo piano (raggiungibile mediante scale esterne) mq. 40,00.

L'attività da esercitarsi nell'unità immobiliare è quella prevista dall'art. 2 comma 1 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e s.m. per la:

- **tipologia a2) (esercizi per la somministrazione di pasti veloci);**
- **tipologia b1) (esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia).**

Le condizioni di conduzione e di gestione sono quelle riportate nel capitolato speciale, allegato al presente bando d'asta (sub. n. 1).

È altresì onere del affittuario acquisire ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività.

PARAGRAFO II - DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente avviso d'asta, dal capitolato speciale nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, in particolare:

- L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., recante la *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
- L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., recante *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
- Regolamento di attuazione della L.P. n. 23/1990 approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. e s.m..

In quanto compatibile con le disposizioni della L.P. n. 23/1990 e s.m. e per quanto non diversamente disposto dal presente bando, si applica anche il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

PARAGRAFO III - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del affittuario è effettuata in base ad apposita graduatoria stilata sulla base della percentuale di rialzo offerta rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari a **€ 6.147,60 (euroseimilacentoquarantasette,60)**.

Non sono ammesse offerte pari o in ribasso sul canone annuo base.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a una gara tra gli stessi e il contratto è aggiudicato al migliore offerente.

Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede a estrazione a sorte dell'aggiudicatario (art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg.).



PARAGRAFO IV - ULTERIORI CONDIZIONI

Le condizioni contrattuali e di gestione sono definite nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegati al presente avviso d'asta.

La presentazione dell'offerta corrisponde ad accettazione delle condizioni di cui al presente avviso d'asta, al capitolato speciale e allo schema di contratto predisposti dall'Amministrazione concedente.

Si precisa che non compete all'Amministrazione comunale l'espletamento delle pratiche inerenti all'ottenimento di eventuali, obbligatorie, autorizzazioni amministrative e/o sanitarie necessarie allo svolgimento dell'attività. Dette formalità restano a esclusivo carico dell'affittuario che deve provvedervi a propria cura e spese.

PARAGRAFO V - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È fatto obbligo, per chi intende presentare offerta, di effettuare, a proprie spese, un sopralluogo presso l'unità immobiliare oggetto di affitto, **entro mercoledì 27 gennaio 2021**, accompagnato da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta visita dell'immobile.

Si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla gara.

Per effettuare il sopralluogo deve essere presentata apposita richiesta scritta – **entro e non oltre lunedì 25 gennaio 2021** - sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'Impresa (ovvero dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero del Consorzio in ogni caso di consorzio) indirizzata al Servizio Attività Economiche e sociali, Custodi forestali, Ufficio relazioni con il pubblico, a mezzo e-mail al seguente indirizzo: aes@comune.ala.tn.it, e riportante le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo e un recapito telefonico cui l'Impresa desidera essere contattata per l'assunzione degli accordi necessari.

A conclusione del sopralluogo il personale incaricato dall'Amministrazione redige una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia dovrà essere allegata agli atti di gara, in sede di offerta, come sotto specificato.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, il sopralluogo deve essere effettuato da persona incaricata dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo (fatta salva la facoltà della ulteriore e contemporanea partecipazione di altri soggetti incaricati dalle Imprese associate). In caso di consorzio, il sopralluogo deve essere effettuato da persona incaricata dal legale rappresentante del Consorzio (fatta salva la facoltà della ulteriore e contemporanea partecipazione di altri soggetti incaricati dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara).

Per la richiesta del sopralluogo può essere utilizzato l'allegato sub n. 2 al presente bando.

PARAGRAFO VI - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m., aventi i requisiti previsti dal presente bando.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), sono tenuti a indicare in



sede di offerta (salvo che non partecipino in proprio), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A norma dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) e e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna Impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno **esclusi dalla gara**. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta secondo quanto prescritto al paragrafo IX.

Qualora l'offerente non intenda provvedere direttamente alla conduzione dell'esercizio pubblico dovrà nominare un preposto, già in sede di presentazione della propria candidatura alla gara. Alla domanda di partecipazione dovrà in tal caso essere allegata la dichiarazione del preposto attestante il possesso dei requisiti di ordine morale e professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera c), della L. P. 23/1990 e s. m., per essere ammessi alla gara i soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A – requisiti di ordine generale:

1. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

B – requisiti di carattere specifico:

2. requisiti morali e professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico (esplicitati nell'allegato 4 al presente bando);
3. requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.: iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per attività compatibili con quella di somministrazione di alimenti e bevande;
4. requisito di capacità economico – finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2019-2018-2017) un fatturato minimo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) nel triennio, tramite la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande aperti al pubblico, tra quelli di cui all'art. 2 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e s.m..

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti da ciascuna delle Imprese raggruppate, mentre il requisito di cui al punto



4 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la capogruppo deve aver gestito almeno uno dei pubblici esercizi vantati ai fini della dimostrazione del possesso del requisito.

In caso di Consorzio (salvo che non partecipi in proprio), il requisito di cui sopra deve essere posseduto sia dal Consorzio che da tutte le Imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei consorzi alle gare.

Si ricorda infine che, a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione** dalla gara.

Le Imprese straniere aventi sede in uno stato dell'Unione Europea sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste (in italiano o con traduzione giurata).

PARAGRAFO VII - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Ala (www.comune.ala.tn.it) in versione integrale nella sezione "Amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti".

Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato sul sito sopra indicato.

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità illustrate nel presente bando e al seguente indirizzo

**Comune di Ala – Sportello pArLA - Punto risposte del Comune di Ala
P.zza San Giovanni, 1 - 38061 ALA (Tn)
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 febbraio 2021 a pena di esclusione,**

un plico debitamente chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo VIII, secondo le modalità ivi precisate.

Il termine sopra indicato è stabilito a norma degli artt. 18 e 19 della L. P. n. 23/1990 e s.m. e il suo mancato rispetto comporta **l'esclusione dalla procedura di gara**.

Il plico deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura: "Asta pubblica per l'affitto dell'azienda commerciale costituita dall'unità immobiliare ubicata al primo piano seminterrato del Centro socio culturale A. Martinelli – Via Canestrini 18, Chizzola di Ala (TN) da destinare a pubblico esercizio", e deve essere spedito mediante:



- raccomandata del servizio postale statale, con avviso di ricevimento. Saranno considerate valide le domande spedite con tale modalità purché pervengano entro il termine sopraindicato, pena l'esclusione;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati e consegnato al Sportello pArLA - Punto Risposte del Comune di Ala, P.zza San Giovanni, 1 38061 ALA (TN), il quale ne rilascia apposita ricevuta;
- consegna diretta allo Sportello pArLA - Punto Risposte del Comune di Ala, P.zza San Giovanni, 1 38061 ALA (Tn), il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'allegato n. 3 al presente bando di gara, debitamente compilato per la parte riferita all'offerente.

La consegna presso il Punto Risposte pArLA del Comune di Ala potrà avvenire nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:

- lunedì – martedì – mercoledì: 8:30 – 13:00 | 14.00 – 16.30;
- giovedì 8:30 – 18.30;
- venerdì: 8:30 – 13:00;
- sabato: 9:00 – 12:00.

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce causa di esclusione dalla gara:

1. la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
2. la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Si avverte che:

- il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltrò sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi; **in particolare non fa fede la data del timbro postale e non sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine.**
- non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato;
- non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta, ad eccezione dell'ipotesi di offerta suscettibile di aggiudicazione presentata in identica misura da due o più concorrenti.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltrò a Servizi del Comune di Ala diversi dallo sportello pArLA - Punto Risposte del Comune di Ala sopra specificato.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona con la stipula del relativo contratto.

Le richieste di **informazioni e chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto, all'indirizzo e-mail aes@comune.ala.tn.it o a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata comuneala.tn@legalmail.it, al responsabile del procedimento che fornisce a



coloro che facciano domande le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo pec, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti, mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Ala (www.comune.ala.tn.it), nella sezione “Amministrazione trasparente” - “bandi di gara e contratti”.

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul sito internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo pec con specifica richiesta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Tali richieste devono pervenire entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2021 e saranno evase almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dal responsabile del procedimento (o suo sostituto), unici autorizzati a riscontrare le istanze dei concorrenti.

PARAGRAFO VIII - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente bando è messo a disposizione degli interessati un fac – simile delle dichiarazioni che seguono, da rendere secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.

I modelli di fac – simile allegati al bando sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.ala.tn.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” - “bandi di gara e contratti”. Si invitano gli offerenti ad utilizzare tali modelli per la partecipazione alla gara.

Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno indicato al paragrafo VII, deve essere inserito, **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato:

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

la documentazione a corredo dell'offerta, così come indicata al successivo capitolo 2 del presente paragrafo.

b) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

la documentazione descritta al successivo capitolo 3 del presente paragrafo, dovrà essere contenuta in un plico chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura recante la dicitura “**offerta economica**” e contenente **esclusivamente** quanto richiesto al capitolo 3 del presente paragrafo.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere resa in carta resa legale (tranne le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo.

Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del successivo capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.



In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti di cui al capitolo 2 (documentazione amministrativa) (ivi compresa la mancata sottoscrizione), il Presidente di gara sospende la seduta e procede a richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alla/alle dichiarazione/i e/o documenti richiesti ai fini della partecipazione – punto 1 del capitolo 2 del presente paragrafo (anche con riferimento alle procedure concorsuali come previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni e/o documenti presentati da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;

Si procede ad escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui si accerti che le dichiarazioni/documentazione di cui sopra siano state rese e/o sottoscritte oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

in merito al mandato collettivo in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle Imprese raggruppate;
- incompletezza o refusi materiali in contrasto con quanto indicato nel capitolo 2 del presente paragrafo;

in merito alla documentazione per Imprese che hanno in corso una trasformazione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando.

B) in merito al deposito cauzionale – punto 2 del capitolo 2 del presente paragrafo:

- mancata presentazione del deposito cauzionale - garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere (o distinta della banca ordinante in caso di bonifico bancario): la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- mancata sottoscrizione della polizza fiudejussoria o della fideiussione bancaria da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore o mancata sottoscrizione della stessa;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
- mancata presentazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 nel caso di presentazione di cauzione dimidiata o mancata produzione in allegato alla documentazione costituente la cauzione provvisoria

delle ulteriori certificazioni che consentono la riduzione dell'importo della cauzione a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

- mancata presentazione dell'impegno di un soggetto garante a presentare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ove necessaria;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste al punto 2 del capitolo 2 del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
- mancata indicazione di tutte le imprese costituenti l'ATI in caso di raggruppamento.

Le cause di esclusione previste nel presente paragrafo e nei successivi paragrafi del presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A norma dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e s.m., il ricorso al soccorso istruttorio non determina l'applicazione di alcuna sanzione.

Non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta economica.

CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'ammissione alla gara, nel plico esterno di cui al paragrafo VII deve essere inserita – **a pena di esclusione** dalla gara - tutta la documentazione di seguito descritta.

1) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di imprese di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per le imprese medesime di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante:

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE;

B) (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita): l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee;

In caso di consorzi, qualora non partecipino in proprio all'asta:

- (se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;
- (se consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;
- (se consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;



- (se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente;

C) POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la **"VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 8 novembre 2017;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice" così come aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 e approvate con deliberazione di ANAC n. 1008 di data 11 ottobre 2017>>;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., *il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto*.

N.B.: in caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

D) REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO:



- d1) il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico (i requisiti professionali solo nel caso di conduzione diretta del pubblico esercizio);
- d2) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio con indicazione dell'attività svolta che deve essere compatibile con quella di somministrazione di alimenti e bevande;
- d3) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2019, 2018, 2017) un fatturato minimo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), tramite la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande aperti al pubblico tra quelli di cui all'art. 2 della L.P. n. 9/2000 e s.m.. Tale dichiarazione deve essere completata con l'esatta indicazione dell'esercizio o degli esercizi gestiti, della tipologia di attività e del fatturato realizzato.

E) ALTRE DICHIARAZIONI

1. che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel paragrafo VI del presente bando e precisamente che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. di accettare integralmente le condizioni di cui al capitolato e allo schema di contratto e relativi allegati.
N.B. La mancata accettazione delle condizioni di cui al capitolato e allo schema di contatto e relativi allegati comporta la presentazione di una variante non ammessa a norma dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.
3. l'intenzione di condurre in prima persona il pubblico esercizio ovvero di avvalersi di un preposto per la conduzione dell'esercizio.
4. (*eventuale – ai fini della quantificazione dell'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva*) se l'impresa offerente sia una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. aa) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.¹
5. (*eventuale – solo nel caso in cui la cauzione provvisoria venga presentata mediante bonifico bancario*) dati necessari (coordinate bancarie) per la restituzione della cauzione provvisoria in caso di mancata aggiudicazione.

A pena di esclusione:

- in caso di impresa singola (o consorzio), la dichiarazione di cui al presente punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- in caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore);
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (qualora il consorzio non partecipi in proprio all'asta), la medesima dichiarazione deve essere prodotta da

¹ sono **medie imprese** le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono **piccole imprese** le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono **micro imprese** le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro”;



ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione di cui al presente punto, per la parte relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. che hanno operato presso la Società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

I requisiti di cui al presente punto 1) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**.

È in facoltà dell'offerente produrre idonea documentazione (in originale o copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche alle persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Per la presentazione della dichiarazione di cui al presente punto si invita ad utilizzare il modello allegato sub. n. 5 al presente bando.

2) ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO previsto al paragrafo V.

3) (EVENTUALE) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, resa dal preposto alla conduzione del pubblico esercizio e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui l'offerente non intenda provvedere direttamente alla conduzione dell'esercizio pubblico.

Per la presentazione della dichiarazione di cui al presente punto si invita ad utilizzare il modello allegato sub. n. 6 al presente bando.

4) (EVENTUALE) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, resa dagli eventuali altri soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (ovvero: tutti i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società i accomandita semplice, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione della società di capitali e delle società cooperative) e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti morali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per la presentazione della dichiarazione di cui al presente punto si invita ad utilizzare il modello allegato sub. n. 7 al presente bando.

5) (EVENTUALE) ulteriore documentazione da presentarsi in caso di raggruppamenti temporanei di imprese:

Oltre alla dichiarazione sopraindicata, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono presentare la seguente documentazione:



A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione al contratto;
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento;

B) PROCURA relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico.

6) (EVENTUALE) documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione:

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., o suo procuratore, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive e oggettive intervenute.

7) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta: la cauzione copre la mancata stipula del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave.

L'ammontare della cauzione provvisoria, a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari al 2% dell'importo complessivo del contratto a base di gara (calcolato sulla base di sei anni di contratto – euro 36.885,60) e quindi **pari a € 737,71**.

Si ricorda che l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: *“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. (...) Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (...)”*

In applicazione della disposizione normativa citata al fine di disporre delle riduzioni ivi indicate è necessario che l'Impresa alleghi alla documentazione a comprova della costituzione della cauzione provvisoria le certificazioni sopra descritte che danno diritto alla riduzione ovvero, in caso di microimprese, piccole e medie, che sia dichiarata



l'appartenenza dell'impresa a una di queste categorie nella dichiarazione di cui al punto 1 (lettera e)) del capitolo 2 del presente paragrafo.

La costituzione della garanzia provvisoria può avvenire:

A. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma I, del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, **con bonifico**, con versamento il metodo pagoPa a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all'originale, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere presentata la distinta della banca ordinante unitamente a una ricevuta del versamento da parte del tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. Solo al buon esito dell'operazione, la cauzione stessa è ritenuta costituita.

B. La costituzione della garanzia provvisoria può avvenire altresì mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria e/o assicurativa.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.AC. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate, a pena di esclusione, da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega un fac-simile di dichiarazione – allegato sub n. 8).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

I concorrenti devono presentare la garanzia fideiussoria con le modalità sopra specificate e integrata con le seguenti clausole:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;



- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il mancato pagamento del premio o del corrispettivo non è opponibile alla stazione appaltante;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escusione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

La fideiussione deve inoltre riportare, **a pena di esclusione**, la seguente clausola:

- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante (tale clausola non è necessaria per le microimprese, piccole e medie imprese, secondo quanto disposto dall'art. 93 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2018 e s.m.);.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile (qualora il Consorzio non partecipi in proprio all'asta), l'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, a eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

In merito alla restituzione delle cauzioni costituite con bonifico bancario mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:

- 1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione – ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m) – deve comunicare (se non è stato indicato in sede di gara) al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso;
- 2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
- 3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.



Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.

CAPITOLO 3 – OFFERTA ECONOMICA

La presentazione e la formulazione dell'offerta devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente capitolo.

Il plico contenente l'offerta economica deve:

- essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente;
- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”**.

A norma dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., deve essere presentata una e una sola offerta. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, senza possibilità di regolarizzazione.**

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) deve essere resa **in carta legale o resa legale** e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'offerente;
- b) deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- c) la formulazione dell'offerta deve avvenire esclusivamente mediante l'indicazione in cifre e in lettere della percentuale di rialzo offerta rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari a euro 6.147,60.- (oneri fiscali esclusi), con la precisazione che in caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere l'Amministrazione considera valido l'importo in lettere.

Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere b) e c), esclusa ogni regolarizzazione.

Nel caso di imprese riunite in **raggruppamento temporaneo già costituito**, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e può essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto delle mandanti.

Nel caso di imprese riunite in **raggruppamento temporaneo non ancora costituito**, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di **ciascuna** impresa raggruppata.

In caso di consorzio non ancora costituito, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della



denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata.

Per la presentazione dell'offerta economica di cui al presente punto si invita ad utilizzare il modello allegato sub. n. 9 al presente bando.

PARAGRAFO IX - PROCEDURA DI GARA

Nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati, il Presidente, alla presenza di due testimoni, dichiara aperti i lavori.

Verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimi in qualità di legali rappresentanti o di procuratori a impegnare legalmente l'offerente e, quindi, a interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara.

Subito dopo il Presidente procede pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine indicato al paragrafo VII e procede quindi alle operazioni di seguito indicate.

Ciascun plico, risultato conforme a quanto prescritto nel presente bando di gara, viene aperto eseguendo analoghe verifiche sui documenti di gara contenuti nel plico esterno nonché sul plico contenente l'offerta.

Il Presidente esamina inoltre:

- la documentazione amministrativa,
 - la documentazione attestante l'avvenuto sopralluogo
 - la documentazione a comprova della costituzione della cauzione provvisoria,
- provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli offerenti che abbiano presentato la documentazione e all'esclusione ove ricorrono le cause di esclusione previste dal presente bando.

In applicazione del disposto di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., il Presidente invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o gli elementi presentati, assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta effettuata dal Presidente.

Il Presidente procede poi all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti rimasti in gara, verifica la regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta, disponendo l'ammissione alle ulteriori fasi di gara nel caso in cui la documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando; nel caso in cui la documentazione non sia conforme, dispone l'esclusione dalla gara. Procede dando lettura dell'offerta presentata da ciascun concorrente e forma, sulla base del criterio della maggior percentuale di rialzo offerta, la graduatoria dei concorrenti.

Qualora le offerte suscettibili di aggiudicazione siano presentate in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a una gara tra gli stessi e l'asta è aggiudicata al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato offerte uguali sia presente, o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede a estrazione a sorte dell'aggiudicatario (art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg.).

La gara è aggiudicata anche se perviene un'unica offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua e conforme alle prescrizioni del presente bando e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Sono escluse offerte pari o inferiori rispetto all'importo posto a base di gara.

Il Presidente procede di seguito ad aggiudicare l'affitto al concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria.



L'aggiudicazione disposta dal Presidente è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e s. m., del Regolamento di attuazione della medesima L. P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10/40/Leg. e, ove non diversamente disposto dal presente bando, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m..

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dalla gara dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Tutte le comunicazioni inerenti alla gara sono inoltrate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione.

PARAGRAFO X - VERIFICA REQUISITI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, qualora risultante da sole dichiarazioni, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., tramite l'acquisizione della documentazione di seguito descritta.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

- a) certificato generale del casellario giudiziale riferito:
 - al titolare, se trattasi di impresa individuale;
 - a ciascuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti del potere di rappresentanza e membri del Consiglio di Amministrazione, se trattasi di società di capitali o di Consorzi;
 - al socio unico (se persona fisica), se si tratta di società di capitali;
 - al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
 - ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza; in ogni caso, ai direttori tecnici dell'impresa;
 - in ogni caso, ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo d'azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
 - in ogni caso ai procuratori che rappresentano l'impresa nella procedura di gara.
- b) documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del D. L. 2 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi e antinfortunistici;
- c) informazione resa dai competenti uffici attestante l'ottemperanza dell'impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";



- d) informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;
- e) informazioni circa l'iscrizione al registro delle imprese tenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, contenente:
 - l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
 - l'indicazione in merito alla tipologia di attività svolta;
 - l'indicazione del fatto che la società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che le tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
- f) (ove necessaria *in ragione dell'importo del contratto*) Comunicazione antimafia rilasciata dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento a norma del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
- g) attestazione della cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso;
- h) certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa;
- i) verifica dell'assenza di annotazioni relative alla presenza di false dichiarazioni sul sito dell'A.N.AC.;
- j) a comprova dei requisiti morali per l'attività di somministrazione, comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e, solo per eventuali figure che non risultano nell'elenco di cui alla lettera a) (es. preposto all'attività di somministrazione), certificato del casellario giudiziale;
- k) a comprova del requisito professionale per l'attività di somministrazione, documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato, con la precisazione che, laddove si tratti di documentazione acquisibile presso soggetti privati, la produzione della stessa è richiesta direttamente all'aggiudicatario che dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Amministrazione richiede inoltre, all'aggiudicatario, la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori richiesti richiesti come di seguito descritta:

- l) a comprova del requisiti di capacità economico - finanziaria:
 1. per i soggetti non obbligati al deposito del bilancio in CCIAA, copia delle dichiarazioni I.V.A. o modello Unico, corredate da ricevuta di presentazione. Nel caso in cui i soggetti svolgano altre attività oltre a quella di somministrazione di alimenti e/o bevande, deve essere prodotta anche un'autocertificazione del legale rappresentante dell'Impresa che ripartisca il volume d'affari tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte del Comune attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi fra le diverse attività;
 2. per i soggetti obbligati al deposito del bilancio in CCIAA, copia del Bilancio riclassificato in base alle norme del Codice Civile, corredata da nota di deposito. Nel caso di ulteriori attività rispetto a quella di somministrazione di alimenti e/o bevande che non risulti desumibile dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra d'affari per le diverse attività deve essere effettuata sulla base di autocertificazione del legale rappresentante. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte del Comune attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle imprese interessate.



Ai sensi dell'art. 22, comma 7, della L.P. n. 2/2016, nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta l'Amministrazione rilevi in capo all'aggiudicataria la sussistenza dei motivi di esclusione, procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di competenza, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di incamerare la cauzione provvisoria nel caso in cui alla mancata stipula si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario riconducibile a una condotta connotata da colpa grave o dolo. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L.P. n. 2/2016, l'Amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad A.N.AC., che, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto art. 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

Per le imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle imprese raggruppate.

In caso di Consorzio (qualora non partecipi in proprio all'asta), la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio e a ciascuna delle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alle gare dei consorzi.

Tutta la documentazione di cui sopra è acquisita tenuto conto della forma giuridica del soggetto aggiudicatario.

A norma dell'art. 22, comma 6, della L.P. n. 2/2016, in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

L'aggiudicatario deve successivamente:

- effettuare, prima della stipula del contratto, il **versamento delle spese contrattuali** nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. In caso di Consorzio, il versamento deve essere effettuato dal Consorzio;
- presentare, prima della stipula del contratto (e, in caso di consegna anticipata dei locali, prima della consegna dei locali), la documentazione a comprova della costituzione della **garanzia per l'esecuzione del contratto** di cui all'art. 8 del capitolato;
- depositare **copia delle polizze assicurative** di cui all'art. 9 del capitolato speciale presso il Servizio segreteria e affari generali, prima della stipula del contratto (o della consegna dei locali, in caso di consegna anticipata);



- ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia (ove necessario in ragione dell'importo del contratto) nonché in ogni caso ai fini dell'accertamento dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., comunicare (entro il termine perentorio che verrà fissato dall'Amministrazione) i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti.

In caso di raggruppamento di imprese, i dati dovranno essere prodotti per il tramite dell'impresa capogruppo da parte di tutte le imprese raggruppate.

In caso di consorzio (qualora non partecipi in proprio all'asta), i dati dovranno essere prodotti dal Consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa;

- (in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo di imprese) presentare MANDATO COLLETTIVO SPECIALE con rappresentanza, nonché la relativa procura risultante da atto pubblico, conferito dall'impresa mandante all'impresa capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante, nel rispetto della dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara e di quanto previsto dall'art. 24 della L.P. n. 23/1990 e s.m.. Il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma di atto pubblico. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

PARAGRAFO XI - ULTERIORI INFORMAZIONI

- A) TERMINE DEL PROCEDIMENTO: il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipula del contratto, ...). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti tra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso inoltre in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
- B) Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto. Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione disposta con la presente gara non costituisce vincolo per l'Amministrazione. L'affidamento dell'affitto è perfezionato con il concorrente che presenta l'offerta migliore, previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara. L'Amministrazione può decidere di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi e rimborsi.
- C) ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata e previa presentazione della documentazione a comprova della costituzione della garanzia di cui all'art. 8 del capitolato speciale e delle copie delle polizze assicurative di cui all'art. 9 del capitolato speciale, il Comune potrà procedere alla consegna delle unità immobiliari. **Dal momento della consegna matura l'obbligo di corresponsione del canone di affitto.**
- D) PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione dell'atto di affitto nella forma di atto pubblico, a conclusione del procedimento di verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente. Il termine di cui sopra rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il



compimento delle verifiche in capo all'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dall'aggiudicatario, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (enti certificatori o imprese) o presso l'aggiudicatario stesso. Il termine predetto è altresì sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

E) MANCATA STIPULAZIONE DELL'ATTO DI AFFITTO: qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo cause di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicatario dall'Amministrazione, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m. e in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario che, se riconducibile a una sua condotta connotata da dolo o colpa grave, determina l'incameramento della cauzione provvisoria presentata, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia e con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

F) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: del presente procedimento di gara è responsabile la dott.ssa Liliana Stratta Vicesegretario generale e Responsabile dell'Area Servizi alla persona.

G) PUBBLICAZIONE: il presente avviso è pubblicato:

- per estratto su un quotidiano locale;
- in forma integrale all'albo pretorio del Comune di Ala;
- in forma integrale sul sito istituzionale del Comune di Ala: <http://www.comune.ala.tn.it> nella Sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti".

PARAGRAFO XII - PRIVACY

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, si forniscono le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi). Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura.

Titolare del trattamento è il Comune di Ala, Piazza San Giovanni, 1, 38061 Ala (TN), tel. 0464/678767, email comuneala@comune.ala.tn.it, pec comuneala.tn@legalmail.it

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

I concorrenti che partecipano alla procedura possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio attività economiche e sociali.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:



- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi
- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, si specifica che la finalità del trattamento è quella connessa all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare la procedura in parola volta all'individuazione del soggetto aggiudicatario, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Si precisa che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il consenso al trattamento di tali dati personali da parte dell'offerente.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Si informa che i dati saranno comunicati alle categorie di destinatari di seguito indicate per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare:

- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 33 del 2013 e alla l.p. n. 4 del 2014.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, si comunica che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

L'offerente potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà chiedere l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei propri dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati



trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l'offerente lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'offerente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Liliana Stratta

firmato digitalmente ()*

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013).

Allegati:

1. *schema di capitolato speciale e relativi allegati (a) elenco attrezzature – b) relazione tecnica e planimetria;*
2. *fac-simile per richiesta sopralluogo;*
3. *fac-simile ricevuta per la presentazione dell'offerta;*
4. *informativa sui requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;*
5. *fac – simile di dichiarazione di cui al punto 1) del capitolo 2 - paragrafo VIII;*
6. *fac – simile di dichiarazione del preposto di cui al punto 2) del capitolo 2 – paragrafo VIII (eventuale);*
7. *fac-simile di dichiarazione dei requisiti morali per la somministrazione per altri soggetti (punto 3) del capitolo 2 – paragrafo VIII) (eventuale);*
8. *fac-simile dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria per la cauzione provvisoria (eventuale);*
9. *fac-simile di offerta economica;*
10. *schema di contratto*

